

CONVENZIONE

Tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA, Italia) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

L'Università di Trier, con sede legale a Trier, rappresentata dal Rettore Univ. Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer, domiciliata a tal fine in Universitaetsring 15, 54296 Trier (Germania), di seguito denominata anche Università.

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - c) l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori"*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *"svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del*

Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte".

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC, progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- tra i principali strumenti di valorizzazione vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate

ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- ai sensi dell'art. 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

- L'Università di Trier, e in particolare il JProf. Dr. Pascal Warnking, ha sviluppato una competenza unica nell'economia antica, in particolare nel commercio antico e nei traffici marittimi.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'Ente, al fine dello studio scientifico, della conoscenza, della tutela e della valorizzazione del patrimonio del Parco di Pompei.

In particolare, il progetto riguarda:

- le rotte commerciali in cui era inserita la città di Pompei, in particolare le rotte commerciali e la provenienza dei beni, mettendo in relazione lo studio dei commerci marittimi con i reperti diagnostici rinvenuti nel sito come, ad esempio: pigmenti, grano, datteri, melagrane; si considera inoltre la possibilità di allargare lo studio alle anfore come contenitori da trasporto e indicatori dei volumi dei commerci.
- la malacofauna, relativamente a studi climatici, in quanto importanti indicatori ambientali, utili a determinare le temperature dell'acqua e le correnti che influenzano le rotte commerciali;
- la consulenza sull'ubicazione del porto di Pompei, argomento dibattuto e studiato a livello geomorfologico ma che deve necessariamente tenere in conto come funzionava il porto di Pompei e dove era situato.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal Rettore Univ. Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer per l'Università e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei. L'Università indica come referente scientifico il Prof. Pascal Warnking, il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, della dott.ssa Valeria Amoretti (responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate "Annamaria Ciarallo").

Art. 4 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

4.1 Considerando che, in base alla legge tedesca relativa alla proprietà intellettuale, l'Università non detiene la proprietà intellettuale dei risultati raggiunti dai propri ricercatori, risultando questa interamente in capo a questi ultimi, saranno stipulati specifici accordi in materia di proprietà e protezione intellettuale, oltre che di riservatezza e non divulgazione, secondo il modello allegato (all. A), con i singoli soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 (DOCUMENTAZIONE)

5.1 L'Università fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i dati grezzi o "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

5.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale finale con ambiti, obiettivi e modalità contenente un report delle attività *in situ*.

5.3 Le attività, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo - eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP.

5.4 Il PAP assicura - compatibilmente con le proprie esigenze di tutela, organizzazione e decoro e comunque di disponibilità dettata dalle contingenze - a docenti e collaboratori dell'Università autorizzati, i cui nomi dovranno essere previamente comunicati dal responsabile scientifico, e ad eventuali collaboratori occasionali (tesisti, tirocinanti e dottorandi anch'essi autorizzati):

- l'accesso alle aree di interesse per la presente convenzione;
- la consultazione dell'archivio fotografico, dei disegni, dei giornali di scavo,

di cui autorizza la riproduzione limitatamente alle attività relative al progetto in convenzione, a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate. Nel caso di uso diverso da quello appena specificato, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente dell'ufficio Archivio Scientifico, l'Ente dovrà versare al PAP i canoni di riproduzione determinati dallo stesso Istituto.

Art. 6 (RISERVATEZZA)

6.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

6.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

6.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 7 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

7.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

7.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

7.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di utilizzare i partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualsiasi fase dell'indagine che richieda ulteriori competenze.

7.4 Le parti valutano la possibilità di partecipare, congiuntamente al parco, a progetti e borse condivisi, previa consultazione tra tutti gli enti coinvolti.

7.5 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

7.6 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 8 (PUBBLICITÀ)

8.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.

8.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.

8.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.

Art. 9 (DURATA)

9.1 La validità della presente convenzione è di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso per iscritto per un massimo di un ulteriore anno.

9.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione. Nel caso in cui, durante lo studio in oggetto, le tematiche del presente accordo presentassero potenzialità di ampliamento a nuove linee di ricerca, sarà possibile procedere ad una integrazione del presente accordo in forma scritta.

9.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi

per iscritto via mail. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 10 (ONERI)

10.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco. Sulla base di valide motivazioni scientifiche potranno essere commissionate analisi scientifiche propedeutiche al progetto a laboratori esterni. L'eventuale sovvenzionamento di tali analisi sarà oggetto in caso di accordi integrativi fra le parti.

Art. 11 (SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l'Ente assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella

struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

11.5 In relazione alle coperture assicurative del proprio personale l'Università dichiara che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento amministrativo del Para. 34 del codice di bilancio della Renania-Palatinato, l'Università è autoassicurata. In caso di danni, agisce come proprio assicuratore.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

13.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 10 pagine, sottoscritta con firma autografa, e sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte registrante.

Art.14 (CONTROVERSIE E RINVIO)

14.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torre Annunziata quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo.

In caso sorgano controversie fra la versione inglese e quella italiana dell'accordo si indica la prevalenza della versione in lingua italiana.

14.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico
di Pompei
Dott. Gabriel Zuchriegel

Per L'Università di Trier
Prof.
Dr. Eva Martha Eckkrammer



Q.t.